

***Causa M. A. c. Italia – Prima Sezione – sentenza 31 agosto 2023 (ricorso n. 70583/17)***

**Divieto di trattamenti inumani e degradanti – Sistemazione di persona, che adduca di essere minore non accompagnata, in struttura d'accoglienza per adulti - Mancata adozione, da parte delle autorità nazionali, di misure idonee a proteggere la persona e a rendere dignitose le condizioni di permanenza - Violazione dell'art. 3 CEDU - Sussiste.**

**Integra la violazione dell'3 della Convenzione la mancata adozione, da parte delle autorità pubbliche, di misure di protezione di una ragazza, che giunga non accompagnata in Italia dall'Africa e dichiari di essere minorenne e vittima di violenza sessuale, che pertanto venga sistemata presso una struttura d'accoglienza per adulti per un periodo di 8 mesi. In tal caso, è violato l'art. 3 CEDU, sotto il profilo degli obblighi positivi.**

**Fatto.** Il caso riguarda una giovane migrante giunta a Reggio Calabria, su un'imbarcazione di fortuna. All'atto del suo sbarco, nel giugno 2016, ella aveva dichiarato di essere minore di età; le era stato assegnato un curatore provvisorio. Il 6 febbraio 2017 ella era stata trasferita nel centro "Osvaldo Cappelletti" di Como, una struttura dedicata a rifugiati adulti. Nel maggio 2017 aveva dichiarato alla psicologa di *Medici senza frontiere*, incaricata di effettuare la perizia prevista, per conto delle autorità preposte, che era stata violentata sia in Ghana (suo Paese d'origine), sia in Libia (Paese di transito). Nel giugno 2017 ella chiese asilo.

A fine settembre 2017, l'avvocato della ricorrente – visto il protrarsi della permanenza presso il centro "Cappelletti" di Como – fece istanza alla Corte EDU *ex art. 39* del regolamento di procedura per una misura interinale, la quale fu emanata. Le autorità italiane, pertanto disposero il trasferimento della giovane presso una struttura per minori. A dicembre dello stesso anno, la protezione internazionale le fu concessa.

Successivamente, la difesa della ragazza, per suo conto, fece ricorso alla Corte EDU per sentire dichiarata la violazione degli artt. 3, 8 e 13 della Convenzione.

**Diritto.** La Prima Sezione – in composizione ordinaria di 7 giudici – ravvisa all'unanimità la violazione dell'art. 3 CEDU e ritiene che gli altri parametri invocati restino assorbiti.

Benchè riconosca che – legittimamente – le autorità italiane non abbiano saputo con certezza dell'asserita e reiterata violenza subita dalla ricorrente (ciò che è emerso ufficialmente solo nel maggio 2017) e che quindi la sua particolare fragilità fosse risultata solo a quel tempo, la Corte osserva che, da un iniziale ricovero in un centro per minori, M. A. fu poi portata a Como in un centro per adulti e vi fu collocata per ben 8 mesi.

Da questo punto di vista, l'ulteriore rilievo della Rappresentanza italiana – per cui il rapporto 2017 dell'inviato speciale del Consiglio d'Europa sui migranti aveva certificato che il centro Cappelletti di Como non era sovraffollato – non viene ritenuto conclusivo. Tanto più che entrambi i curatori nominati per la giovane non sono risultati particolarmente attivi o diligenti.

Tutto ciò – ad avviso della Corte, la quale richiama anche il suo precedente *Darboe e Camara c. Italia* del 2022, nel *Quaderno* n. 19 (2022), pag. 114) – ha ben determinato il raggiungimento del livello minimo richiesto per ravvisare la violazione dell'art. 3 CEDU (v. n. 48 della sentenza).

La Corte EDU – pertanto - assegna alla ricorrente 6.000 euro per danni morali e di 4.000 euro per le spese di giudizio.

La sentenza è diventata definitiva il 31 ottobre 2023.